

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053)	3
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3	CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		BARONTINI ROBERTO	9
Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (<i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (2018);		CECI BONIFAZI ADRIANA	9, 10
CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151);		D'AQUINO SAVERIO	6, 7, 8, 9, 10
		DEL MESE PAOLO	8
		GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA	7, 8, 10
		GUERZONI LUCIANO	9, 10
		MUSCARDINI PALLI CRISTIANA	6, 7
		ROMEI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	6, 7, 8, 9
		SCAGLIONE NICOLA, <i>Relatore</i>	6, 7, 8, 9, 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Paolo Correale sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Emilio De Rose.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2018); e delle proposte di legge Cristofori: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151); Falcier ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 agosto 1984, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori: « Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali »;

Falcier ed altri: « Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico ».

A causa della contemporaneità dei lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 15,40.

PRESIDENTE. Avendo concluso nella seduta precedente l'esame degli emendamenti all'articolo 2, do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

(*Riconoscimento di servizio prestato e provvisorio trattenimento in servizio*).

Il servizio prestato dal personale convenzionato, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, presso le unità sanitarie locali o i policlinici universitari convenzionati, entro il 31 dicembre 1983, è considerato, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 di cui all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle ore prestate, quale servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti.

Detto riconoscimento è esteso anche ai sanitari contrattisti, borsisti o assegnisti.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai sanitari che abbiano svolto collaborazioni straordinarie continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta.

Il personale di cui al primo e terzo comma è trattenuto in servizio, con lo stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « convenzionato, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, presso le unità sanitarie locali » con le parole « di cui all'articolo 2 e quello presso ».

3. 10.

IL RELATORE.

Al primo comma, sostituire le parole: « presso le unità sanitarie locali » con le parole: « di cui all'articolo precedente ».

3. 1.

GIOVAGNOLI SPOSETTI, PALOPOLI,
AMADEI FERRETTI, PASTORE,
MONTANARI FORNARI, CALONACI,
MAINARDI FAVA, DI GIOVANNI,
TAGLIABUE.

Al primo comma, dopo le parole: « presso le unità sanitarie locali », aggiungere le seguenti: « e i servizi sanitari della Croce Rossa ».

3. 15.

GIOVAGNOLI SPOSETTI, BENEVELLI.

Al primo comma, sostituire le parole: « o i policlinici universitari convenzionati » con le parole: « i policlinici universitari convenzionati o presso i servizi sanitari della Croce rossa italiana di cui al quinto comma dell'articolo precedente ».

3. 2.

FALCIER.

Al primo comma, sopprimere le parole: « entro il 31 dicembre 1983 ».

3. 3.

FALCIER.

Al primo comma, sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 1983 » con le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

3. 4.

MAZZONE, DEL DONNO, MUSCARDINI PALLI.

Al primo comma, sostituire le parole « entro il » con le parole « con orario inferiore alle 28 ore settimanali anteriormente al ».

3. 11.

IL RELATORE.

Al primo comma, sopprimere le parole: « di cui all'articolo 1 ».

3. 5.

FALCIER.

Al primo comma, dopo le parole « delle ore prestate », aggiungere le parole « secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

3. 12.

IL RELATORE.

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Per l'inquadramento del personale di cui al precedente comma, è riservato il 50 per cento dei posti che si rendono disponibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Il restante personale è trattenuto in servizio con la posizione funzionale iniziale fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Il personale deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale del decreto del Ministro della sanità, 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, della normativa vigente in materia, alla data dell'adozione della delibera con la quale si approva la graduatoria del concorso riservato, di cui al precedente primo comma.

3. 6.

MAZZONE, DEL DONNO, MUSCARDINI PALLI.

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1984

Al quarto comma, sopprimere le parole: « e terzo ».

3. 14.

VENTRE, D'AQUINO, CURCI, DEL MESE.

Al quarto comma, dopo le parole: « di cui al primo e terzo comma », aggiungere le parole: « e il personale incaricato assunto successivamente alla data di cui all'articolo 1 ».

3. 7.

GIOVAGNOLI SPOSETTI, PALOPOLI, AMADEI FERRETTI, MONTANARI FORNARI, CALONACI, MAINARDI FAVA, DI GIOVANNI, TAGLIABUE.

Al quarto comma, sopprimere la parola: « primi ».

3. 8.

GIOVAGNOLI SPOSETTI, PALOPOLI, AMADEI FERRETTI, MONTANARI FORNARI, CALONACI, MAINARDI FAVA, DI GIOVANNI, TAGLIABUE, PASTORE.

Al quarto comma, sostituire le parole: « un anno » con le parole: « due anni ».

3. 9.

GIOVAGNOLI SPOSETTI, PALOPOLI, AMADEI FERRETTI, MONTANARI FORNARI, CALONACI, MAINARDI FAVA, DI GIOVANNI, TAGLIABUE, PASTORE.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« Il personale di cui al terzo comma è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi riservati banditi sulla base delle piante organiche approvate dalle regioni per le esigenze dei policlinici universitari e delle altre strutture sanitarie ».

3. 13.

VENTRE, D'AQUINO, CURCI, DEL MESE.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« La disposizione di cui al comma precedente si applica anche a quei sanitari

non ancora in servizio, vincitori dei concorsi banditi dai consigli di amministrazione delle Università per le esigenze dei policlinici e già espletati ».

3. 16.

D'AQUINO.

Al primo comma, sostituire le parole da: « Il servizio prestato » a « considerato » con le seguenti:

« Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 2 e quello presso i policlinici universitari convenzionati con orario inferiore alle 28 ore settimanali, anteriormente al 31 dicembre 1983, è considerato ».

3. 17.

DEL MESE, GUERZONI, GIOVAGNOLI SPOSETTI.

ART. 3-bis.

I benefici di cui alla presente legge si applicano anche al personale dei servizi sanitari ancora gestiti da enti locali territoriali al momento del loro trasferimento alle unità sanitarie locali competenti per territorio.

3. 01.

GELLI, CECI BONIFAZI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, TAGLIABUE.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Come è noto, l'articolo 3 riguarda il riconoscimento del servizio prestato o il provvisorio trattenimento in servizio del personale non ricompreso nell'articolo 2, ovvero di quello non convenzionato, usando tale espressione nel senso più ampio e, cioè, con riferimento sia alle unità sanitarie locali sia al settore dei policlinici universitari, il cui personale svolge meno di 28 ore settimanali di lavoro.

Poiché all'articolo 2, attraverso alcuni emendamenti, è stato meglio delineato il campo d'applicazione dell'espressione « convenzionato », mi sono fatto carico di presentare all'articolo 3 l'emendamento 3. 10 con il quale propongo di sostituire le parole « convenzionato, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, presso le unità sa-

nitare locali » con le altre « di cui all'articolo 2 e quello presso ». In tal modo, ritengo che sarebbe più chiaro a quale tipo di personale si fa riferimento.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Nell'esprimere il parere favorevole del Governo sull'emendamento 3. 10 presentato dal relatore, debbo manifestare qualche perplessità sul fatto che la soppressione delle parole « con orario inferiore alle 28 ore settimanali » possa indurre a ritenere che il personale di cui si tratta negli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame possa beneficiare di due diversi tipi di agevolazioni: da un lato la partecipazione agli appositi concorsi riservati, dall'altro il punteggio aggiuntivo previsto nell'articolo in discussione. Deve essere chiaro, insomma, che tale punteggio aggiuntivo non può essere utilizzato ai fini della partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 2. Vorrei che il relatore chiarisse bene il suo pensiero. E ciò anche per non incorrere nel rischio che si determini l'attribuzione, in alcuni casi, di un doppio beneficio per il personale, quello relativo al concorso riservato di cui all'articolo 2 e quello riguardante il punteggio aggiuntivo di cui all'articolo 3.

Il Governo è, inoltre, favorevole all'emendamento 3. 17 a firma degli onorevoli Del Mese, Guerzoni e Giovagnoli Sposetti.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Intendo ritirare i due emendamenti 3. 10 e 3. 11, da me presentati, in quanto essi trovano una migliore formulazione nell'emendamento 3. 17.

Per quanto riguarda le perplessità espresse dal Governo, rilevo che esse non hanno ragione d'esistere perché l'articolo 2 riguarda il personale con orario di lavoro non inferiore a 28 ore settimanali, che rientra pertanto nel concorso riservato per titoli; l'articolo 3 si riferisce al servizio prestato dal personale di cui all'articolo 2, cioè da quello convenzionato, con orario inferiore alle 28 ore settimanali. Non si verificherebbe pertanto alcun caso di doppio beneficio.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Preannuncio il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale, rammentando che esiste un nostro emendamento che chiede la sostituzione della dizione « 31 dicembre 1983 » con « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

SAVERIO D'AQUINO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo liberale.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento 3. 17 importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento per il parere.

Comunico che sono stati ritirati gli emendamenti 3. 1, 3. 15, 3. 2, 3. 3 e 3. 5. Inoltre l'emendamento 3. 4 è precluso.

Passiamo all'emendamento del relatore 3. 12.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Tale emendamento colma una evidente lacuna del primo comma dell'articolo 3.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento 3. 12 importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento per il parere.

Passiamo all'emendamento Mazzone ed altri 3. 6.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Riteniamo che la sostituzione del secondo

comma nella maniera indicata dall'emendamento possa costituire un chiarimento rispetto all'articolo, così come è concepito. Vorrei che il Governo e il relatore formulassero il loro parere in proposito.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. L'emendamento Mazzone ed altri 3. 6, testé illustrato dall'onorevole Muscardini Palli, è fortemente innovativo rispetto all'impianto del disegno di legge di cui ci stiamo occupando, perché prevede in sostanza una riserva di posti, sia pure nella misura del cinquanta per cento, per il personale con orario inferiore alle ventotto ore settimanali.

Il relatore, pur rendendosi conto della giusta preoccupazione dei proponenti rispetto ad una categoria che comunque ha avuto un legame con la pubblica amministrazione, deve esprimere parere sfavorevole in quanto la casistica di questo personale, pur così vasta, indica che si tratta di personale che ha prestato un numero di ore talvolta assai modesto e ciò non rende possibile l'applicazione di una norma di concorso riservato così ampia e così incidente sul futuro assetto delle unità sanitarie locali.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor presidente, il Governo ritiene che l'emendamento 3. 6 sollevi sensibili preoccupazioni per quanto attiene al principio dell'uguaglianza, in quanto si propone di riservare a questo personale un beneficio, contemplato dall'articolo 3, diverso rispetto a quello relativo al personale convenzionato che si trovi in analoghe condizioni.

Inoltre il Governo ritiene che, prevedendosi l'inquadramento diretto in ruolo, nascano anche questioni di ordine finanziario. Nell'emendamento si prevede infatti una riserva di posti, mentre la filosofia del provvedimento è tutta incentrata nell'esistenza di posti vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali. Per queste ragioni, che attengono ai problemi della spesa e della relativa copertura e anche a questioni di uguaglianza di trat-

tamento a parità di condizioni, il Governo è nettamente contrario all'emendamento 3. 6.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor presidente, avevo illustrato in maniera molto sintetica l'emendamento perché speravo che vi potesse essere un'apertura, in ordine al problema sollevato, da parte del Governo, apertura che, per altro, in minima parte c'è stata da parte del relatore, il quale ha riconosciuto che la questione è di notevole interesse.

Il Governo ha parlato della possibilità di introdurre disuguaglianze di trattamento fra i lavoratori del settore, ma debbo far rilevare che la struttura dell'articolo nell'attuale testo fa correre proprio questo rischio. Vi sono infatti alcune unità sanitarie locali che hanno assunto appositamente del personale con orari inferiori alle ventotto ore per far lavorare un maggior numero di persone e quindi non perseguendo una logica clientelistica. Il Governo avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione al problema, anche perché avremmo accettato una diminuzione della riserva del cinquanta per cento, purché venisse accettato il principio contenuto nell'emendamento nel senso di prendere in considerazione anche i problemi di coloro i quali non prestano più di ventotto ore settimanali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mazzone ed altri 3. 6, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento d'Aquino ed altri 3. 14.

SAVERIO D'AQUINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Giovagnoli Sposetti ed altri 3. 7.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Lo ritiro, con la riserva di presentarne uno di identico tenore nell'ambito delle norme transitorie.

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1984

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Giovagnoli Sposetti ed altri 3. 8.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Ritiro anche questo, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Giovagnoli Sposetti ed altri 3. 9.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Signor presidente, l'emendamento 3. 8 precedentemente ritirato era meramente formale, l'emendamento 3. 9 non lo è. In ordine a quest'ultimo abbiamo recepito il consenso dei colleghi che hanno partecipato ai lavori del gruppo informale di lavoro svoltosi questa mattina.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Signor presidente, ritengo che l'emendamento 3. 9 sia fortemente collegato con l'emendamento 3. 13 e, sul piano logico, ad esso successivo. Se fosse possibile, inviterei la Commissione ad esaminare dapprima lo emendamento 3. 13 e verificarne la sorte, per poi esaminare l'emendamento 3. 9.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Sospendiamo allora lo esame dell'emendamento 3. 9 e passiamo alla discussione dell'emendamento Ventre ed altri 3. 13.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. L'emendamento 3. 13 degli onorevoli Ventre, d'Aquino, Curci e Del Mese, come già lo emendamento 3. 6 degli onorevoli Mazzone, Del Donno e Muscardini Palli, precedentemente esaminato, contiene una profonda innovazione dell'impianto complessivo del disegno di legge in esame, poiché introduce la possibilità di fruire di un concorso riservato per il personale in servizio presso i policlinici universitari. Indubbiamente gli emendamenti in oggetto hanno avuto come punto di riferimento la drammatica situazione dei policlinici universitari di Napoli, una città rispetto alla quale ogni parola che voles-

se sottolinearne le difficoltà sul piano occupazionale rischierebbe di suonare retorica, tanto più che i colleghi sono di certo al corrente di tale situazione.

Strettamente collegata a tale situazione è quella risultante dai gravissimi ritardi che la mancanza di iniziative della regione Campania ha determinato in sede di applicazione delle varie leggi sanitarie, a partire dalla legge n. 833 in poi. L'emendamento in oggetto, pertanto, risponde ad esigenze che in larga misura possono e debbono essere condivise, tanto più che si riferisce a situazioni reali la cui responsabilità non ricade certo sui precari dell'università.

Tutto ciò premesso, vorrei invitare i presentatori dell'emendamento 3. 13 a ritirarlo e ad aderire all'emendamento 3. 9 presentato dal gruppo comunista che, ampliando da uno a due anni il termine di trattenimento in servizio del personale precario, consentirebbe forse di risolvere meglio il problema.

SAVERIO D'AQUINO. Sulla base delle argomentazioni addotte testé dal relatore, per la mia parte politica, dichiaro di ritirare l'emendamento 3. 13.

PAOLO DEL MESE. Concordo con il collega d'Aquino sull'opportunità di ritirare l'emendamento 3. 13 di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Riprendiamo allora la discussione dell'emendamento 3. 9 precedentemente accantonato.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3. 9.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non posso fare a meno di rilevare che, ad avviso del Governo, l'approvazione dell'emendamento 3. 9 comunque finirebbe con il predeterminare le condizioni di una ulteriore sanatoria. Devo anche dire che la *ratio* di tale emendamento richiama alla mia memoria una felice immagine di un noto sociologo italiano: quella del castello medioevale nel qua-

le è stato tirato su il ponte levatoio, per cui nessuno può entrarvi.

Per tali ragioni il Governo è contrario all'emendamento 3. 9.

ROBERTO BARONTINI. Il gruppo repubblicano, pur rendendosi conto dei problemi evidenziati dal relatore, in particolare per ciò che concerne la grave situazione di Napoli, ritiene che le osservazioni testé fatte dal rappresentante del Governo siano pertinenti e serie. Inoltre, al fine di agevolare quelle regioni che, come la Campania, hanno il problema di accelerare al massimo l'espletamento dei concorsi, ritengo che non sia utile passare da un anno a due, in quanto in quest'ultimo caso sarebbe certamente necessaria una nuova sanatoria che inevitabilmente produrrebbe ulteriori sacche di disoccupazione.

Per tali motivi, dichiaro il voto contrario del gruppo repubblicano all'emendamento 3. 9.

LUCIANO GUERZONI. Pur comprendendo le ragioni ispiratrici dell'emendamento 3. 9, il gruppo della sinistra indipendente si asterrà dalla votazione di esso, in quanto ritiene che l'allungamento fino a due anni del termine per l'espletamento dei concorsi finirebbe con lo snaturare gli obiettivi che con questa legge ci si propone di raggiungere, in particolare quello di porre fine una volta per tutte al precariato nel servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento 3. 9 dichiaratisi favorevole il relatore e contrario il Governo, importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione l'emendamento per il parere.

Passiamo all'emendamento d'Aquino 3. 16.

SAVERIO D'AQUINO. Il motivo dell'emendamento è da ricercarsi nel fatto

che vi sono 10 sanitari, vincitori di un concorso pubblico già espletato e regolarmente convalidato, che attendono di essere posti in servizio. Sarebbe strano ed ingiusto che essi non dovessero usufruire di queste norme transitorie.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Apprezzo le intenzioni dell'onorevole d'Aquino. Esprimo pertanto parere favorevole.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi rendo conto delle ragioni di ordine sociale che hanno ispirato l'emendamento in esame. Devo però far presente che non è corretto porre a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri relativi a personale che presta la propria opera presso i policlinici universitari. Questa considerazione induce il Governo ad esprimere parere contrario, ove si voglia pervenire all'inquadramento nelle piante organiche provvisorie delle USL per il personale di cui si discute. Qualora le intenzioni fossero altre, la questione diventerebbe di competenza di altra amministrazione dello Stato.

Per questi motivi invito il presentatore a non insistere nella presentazione dell'emendamento.

SAVERIO D'AQUINO. Insisto, perché le convenzioni fra regione e policlinici sono al di fuori della pubblica amministrazione e rientrano nelle competenze delle USL.

ADRIANA CECI BONIFAZI. Comprendo le ragioni dell'emendamento. È infatti necessario definire la posizione giuridica di alcuni laureati in medicina che operano nel servizio sanitario nazionale. Nell'emendamento in esame si parla di inserimento nei ruoli convenzionati. A me pare che non esistano ruoli convenzionati. Esiste invece il ruolo delle USL, della regione e quello del personale universitario. La convenzione è un atto giuridico attraverso il quale si stabilisce quale personale mettere a disposizione delle USL o dell'Università. Penso che non si possa votare questo emendamento se non si chiarisce il

ruolo nel quale verrà inserito il personale in discussione.

SAVERIO D'AQUINO. Concordo con la onorevole Ceci Bonifazi. Intendo chiarire che il ruolo cui mi riferisco per la destinazione dei sanitari di cui all'emendamento 3. 16 è quello delle USL.

LUCIANO GUERZONI. Esprimo perplessità poiché tali unità di personale finirebbero col gravare sul fondo sanitario nazionale senza che l'amministrazione sanitaria abbia potuto valutare la rilevanza delle assunzioni, giacché il concorso è stato bandito da altra amministrazione.

SAVERIO D'AQUINO. Il problema è relativo al fatto che questi vincitori di concorso sono in attesa di essere chiamati.

LUCIANO GUERZONI. Il riferimento al comma precedente però è sbagliato, perché si riferisce a personale non in servizio. Qualora il significato fosse un altro, cioè l'inquadramento di questo personale, invito a riflettere sulle conseguenze gravi che potrebbero derivarne: noi ammetteremo che un ente come il consiglio di amministrazione delle università possa bandire concorsi per personale che poi viene a gravare sul fondo sanitario nazionale, cioè a carico di un altro ente dotato di autonomia istituzionale e giuridica. Io non faccio parte della Commissione affari costituzionali, ma credo che un emendamento così formulato subirebbe inevitabili censure in quanto, se si tratta delle convenzioni di cui ci ha parlato la collega Ceci Bonifazi, esse prefigurano chiaramente qual è il personale fornito dalle USL in base alla convenzione e quale quello fornito dalle amministrazioni universitarie; non possiamo intervenire su queste convenzioni. Se questa è la portata dell'emendamento, preannuncio il mio voto contrario.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Signor presidente, prendo lo spunto dalle consi-

derazioni che ho registrato nel corso degli ultimi interventi — tutti, come sempre, molto puntuali e ispirati a costruire piuttosto che a distruggere — per suggerire la possibilità di ritirare questo emendamento e di considerare la sua collocazione come norma transitoria che faccia riferimento non soltanto al caso di questi concorsi, ma più in generale a tutte le procedure concorsuali. Altra possibilità che ci si offre è quella di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno con il quale si invitino le amministrazioni cui fa riferimento l'emendamento d'Aquino — e più in generale tutte le USL — a portare a conclusione tutti gli atti relativi ai concorsi in atto.

PRESIDENTE. Onorevole d'Aquino, la invito a tenere conto della proposta del relatore e a ripresentare l'emendamento sotto forma di norma transitoria o di ordine del giorno.

SAVERIO D'AQUINO. Accetto la proposta del relatore: ritiro il mio emendamento 3. 16 e mi riservo di ripresentarlo in altra sede.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Signor presidente, ritiro l'emendamento 3. 01.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non possiamo continuare i nostri lavori per la contemporaneità di quelli dell'Assemblea. Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
